

**DELIBERAZIONE 2 APRILE 2015
146/2015/R/EEL**

**DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO PER IL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA, PER L'ANNO 2015**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA, IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 2 aprile 2015

VISTI:

-
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge 10/91);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 26 luglio 2010, ARG/elt 113/10 e il relativo Allegato A come successivamente modificato e integrato (di seguito: TICOOP);
- la deliberazione dell'Autorità 16 febbraio 2012, 46/2012/R/EEL e il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione 199/11) ed il relativo Allegato A (di seguito: TIT), come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 26 aprile 2012, 157/2012/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2013, 122/2013/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 16 maggio 2013, 203/2013/R/COM;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2013, 607/2013/R/EEL (di seguito: deliberazione 607/13/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 3 aprile 2014, 152/2014/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 3 aprile 2014, 153/2014/R/EEL (di seguito: deliberazione 153/14/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 3 aprile 2014, 154/2014/R/EEL (di seguito: deliberazione 154/14/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 29 maggio 2014, 244/2014/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2014, 256/2014/E/COM (di seguito: deliberazione 256/14/E/COM);
- la deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2014, 258/2014/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2014, 610/2014/R/EEL (di seguito: deliberazione 610/14/R/EEL);

- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 655/2014/R/EEL (di seguito: deliberazione 655/14/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 26 marzo 2015, 127/2015/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 26 marzo 2015, 128/2015/R/EEL;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture del 19 giugno 2012, n. 3/2012/DIEG;
- la Relazione di analisi di impatto della regolazione, relativa alla deliberazione ARG/elt 199/11 (di seguito: Relazione AIR);
- la comunicazione di risultanze istruttorie inviata all'impresa EUP - ID AEEGSI 3288, del 9 marzo 2015, prot. Autorità n. 007942;
- la comunicazione di risultanze istruttorie inviata all'impresa SOCIETA' COOPERATIVA ELETTRICA GOMION - ID AEEGSI 1533, del 1 aprile 2015, prot. Autorità n. 10851.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 4.2, lettera b) del TIT, dispone che, a decorrere dall'anno 2012, l'Autorità definisca e pubblichi, entro il 31 marzo di ciascun anno, le tariffe di riferimento degli esercenti aventi ad oggetto l'erogazione del servizio di distribuzione per il medesimo anno;
- i commi 7.1 e 7.2 del TIT definiscono la composizione delle tariffe di riferimento di impresa, per ciascun esercente, a copertura dei costi sostenuti per l'erogazione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica e delle tariffe a copertura dei costi di commercializzazione relativi al servizio di distribuzione dell'energia elettrica;
- il comma 32.3 del TIT prevede che le imprese elettriche ammesse al regime di integrazione delle tariffe previste dall'articolo 7 della legge n. 10/91 siano escluse dalla partecipazione dei meccanismi di perequazione di cui al comma 32.1 del TIT e che pertanto non sia necessario determinare la tariffa di riferimento di cui al comma 7.1 del medesimo TIT.

CONSIDERATO CHE:

- i criteri di aggiornamento delle componenti delle tariffe di riferimento e del tasso di remunerazione del capitale investito netto per il servizio di distribuzione sono previsti agli articoli 11 e 12 del TIT;
- i criteri di determinazione del costo riconosciuto, i criteri di allocazione dei costi alle tipologie di contratto di cui al comma 2.2 del TIT, nonché le modalità di determinazione dei parametri tariffari delle tariffe $TVI(dis)_m$ e $TVI(cot)$ sono riportati nella Relazione AIR;
- con deliberazione 607/2013/R/EEL l'Autorità ha definito il tasso di remunerazione del capitale investito, da applicarsi nel periodo 1 gennaio 2014 - 31 dicembre 2015;

- con le deliberazioni 610/2014/R/EEL e 655/2014/R/EEL, l'Autorità ha definito, in occasione dell'aggiornamento delle tariffe obbligatorie di cui all'Articolo 8 del TIT per l'anno 2015:
 - il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
 - il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi;
- il comma 11.2 del TIT fissa il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti, ai fini dell'aggiornamento annuale della quota parte dei corrispettivi tariffari a copertura dei costi operativi, da applicarsi limitatamente alle componenti della tariffa di riferimento a copertura dei costi delle infrastrutture relative al servizio di distribuzione;
- il comma 12.2 del TIT prevede che agli investimenti effettuati a partire dall'anno 2012 sia riconosciuta una maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito in misura pari all'1%;
- i commi 12.4 e 12.5 del TIT individuano le tipologie di investimenti per le quali è riconosciuta una maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito, il cui valore e la cui durata sono specificate nei medesimi commi 12.4 e 12.5 del TIT (di seguito: investimenti incentivati).

CONSIDERATO CHE:

- ai fini della determinazione della quota parte dei parametri unitari a copertura dei costi di capitale, ivi inclusi gli ammortamenti, per le tariffe di riferimento relative agli anni 2012 - 2014, i valori delle variabili di scala sono stati stimati, per ciascun anno tariffario, utilizzando un coefficiente di variazione medio nazionale, uniforme per tutte le tipologie contrattuali, applicato alle variabili di scala effettive, comunicate dalle imprese distributrici ai fini della perequazione generale per l'anno 2010;
- tale metodologia di stima della variazione della domanda, in un contesto macroeconomico particolarmente volatile, quale quello degli ultimi anni, ha condotto, in taluni casi, a disallineamenti tra i valori stimati e quelli riscontrabili a consuntivo, con impatti particolarmente significativi nel caso delle imprese di minore dimensione.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'individuazione del perimetro degli esercenti il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, in relazione ai quali deve essere determinata la tariffa di riferimento ai sensi delle disposizioni del TIT, è effettuata sulla base delle informazioni desumibili dall'anagrafica operatori dell'Autorità;

- alla data dell'1 gennaio 2015, risultano attive 137 imprese di distribuzione di energia elettrica, comprese 14 imprese elettriche minori ammesse al regime di integrazione delle tariffe di cui alla legge n. 10/91;
- ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento per l'anno 2015, le imprese distributrici hanno reso disponibili le informazioni relative agli incrementi patrimoniali entrati in esercizio ed alle dismissioni effettuate nell'anno 2013, nonché ai contributi percepiti nel medesimo anno, nell'ambito della raccolta dati telematica denominata, "RAB Elettricità" (di seguito: Raccolta *RAB*);
- secondo quanto previsto dai commi 11.5 e 11.10 del TIT, ai fini della determinazione dei tassi di variazione collegati agli investimenti netti realizzati sono portati in detrazione dal valore lordo dell'investimento:
 - a) gli eventuali contributi in conto capitale a qualsiasi titolo percepiti, ivi inclusi i contributi previsti dal TIC per le nuove connessioni di punti di prelievo basati sulla spesa relativa, al netto della quota del 20% a copertura delle spese generali;
 - b) i contributi previsti dal TICA per la connessione di punti di immissione, comunque determinati;
 - c) i contributi a forfait di cui alle tabelle 1,3,4,5 e 6 del TIC;
- ai fini della differenziazione degli investimenti netti realizzati per livello di tensione, di cui al comma 11.3 del TIT:
 - a) i costi relativi agli investimenti in linee in alta tensione sono stati ripartiti tra tutte le tipologie di contratto, in funzione del rapporto tra i ricavi tariffari delle tipologie di contratto servite al medesimo livello di tensione e il totale dei ricavi tariffari;
 - b) i costi relativi agli investimenti in stazioni di trasformazione alta/media tensione e in linee di distribuzione in media tensione sono stati ripartiti tra le tipologie di contratto servite in media e bassa tensione, con criteri analoghi, *mutatis mutandis*, a quelli descritti al precedente punto a);
 - c) i costi relativi agli investimenti in cabine di trasformazione media/bassa tensione e in linee in bassa tensione sono stati allocati alle tipologie servite in bassa tensione;
- ai fini della aggiornamento della quota parte dei parametri tariffari a copertura degli ammortamenti, il tasso di variazione collegato alla riduzione del capitale investito lordo, differenziato per livello di tensione, e il tasso di variazione collegato agli investimenti lordi entrati in esercizio, differenziati per livello di tensione, di cui al comma 11.6 del TIT, sono determinati per ciascuna impresa distributtrice sulla base dei dati resi disponibili dalle medesime imprese nell'ambito della Raccolta *RAB* relativa all'anno 2013;
- ai sensi del comma 11.11 del TIT, sempre ai fini dell'aggiornamento della quota parte dei parametri tariffari a copertura degli ammortamenti, il tasso di variazione collegato agli investimenti lordi entrati in esercizio è determinato riconoscendo quote di ammortamento per un periodo pari alla durata convenzionale dei cespiti stabilita nella tabella 6 del medesimo TIT, al netto delle quote di ammortamento dei

contributi, a qualunque titolo percepiti, calcolate assumendo una vita utile ai fini tariffari convenzionalmente pari a 30 anni.

- ai fini dell'aggiornamento delle tariffe di riferimento a copertura dei costi di commercializzazione relativi al servizio di distribuzione di cui al comma 7.2 del TIT, il tasso di variazione collegato agli investimenti netti di cui al comma 11.4 del TIT, il tasso di variazione collegato agli investimenti lordi realizzati entrati in esercizio e il tasso di variazione collegato alla riduzione del capitale investito lordo, di cui al comma 11.7 del TIT, sono stati calcolati in modo differenziato in funzione delle modalità di svolgimento del servizio di maggior tutela, sulla base dei dati resi disponibili dalle imprese nell'ambito della Raccolta *RAB* relativa all'anno 2013;
- in relazione agli investimenti incentivati, l'Autorità, ai fini del riconoscimento della maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito di cui ai commi 12.4 e 12.5 del TIT, effettua specifiche istruttorie individuali, i cui esiti sono riportati in appositi provvedimenti.

CONSIDERATO CHE:

- con le deliberazioni 153/2014/R/EEL e 154/2014/R/EEL, l'Autorità ha ritenuto opportuno sospendere la determinazione dei parametri unitari delle tariffe di riferimento di cui al comma 7.1 del TIT nei confronti delle imprese:
 - a) E.U.M. SOC. COOP. PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE MOSO – ID 501 poiché sono emersi errori nei dati comunicati ai fini del calcolo della perequazione generale relativa all'anno 2010 che hanno un impatto sia sul calcolo del capitale investito netto implicitamente riconosciuto nei ricavi tariffari corretti e perequati per l'anno 2010, sia nella determinazione dei parametri unitari delle tariffe di riferimento;
 - b) SOCIETA' COOPERATIVA ELETTRICA GOMION – ID 1533 e EUP – ID 3288, poiché si sono resi necessari approfondimenti volti a verificare l'effettivo possesso del titolo necessario per l'erogazione dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica;
- con riferimento all'impresa E.U.M. SOC. COOP. PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE MOSO – ID 501, sono ancora in corso verifiche relative alla attendibilità delle variabili di scala rilevanti ai fini della determinazione dei parametri tariffari per gli anni 2012-2015;
- con riferimento all'impresa SOCIETA' COOPERATIVA ELETTRICA GOMION – ID 1533 e all'impresa EUP – ID 3288, sono state inviate le comunicazioni di risultanze istruttorie e gli approfondimenti in corso, volti a verificare l'effettivo possesso del titolo necessario per l'erogazione dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica, sono in fase di completamento;
- con le medesime deliberazioni 153/2014/R/EEL e 154/2014/R/EEL, l'Autorità inoltre ha approvato in via provvisoria le tariffe di riferimento per gli anni 2012, 2013 e 2014 che siano risultate superiori al doppio del valor medio nazionale e limitato d'ufficio quelle risultate superiori al triplo del valore medio nazionale,

subordinando la conferma ovvero la modifica delle tariffe medesime agli esiti di una indagine conoscitiva volta ad approfondire le cause che determinano parametri unitari significativamente più elevati rispetto alla media; e che tale indagine è stata avviata con deliberazione 256/2014/E/COM;

- nell'ambito della determinazione delle tariffe di riferimento per l'anno 2015, rispetto alle imprese riportate nella tabella B allegata alle deliberazioni 153/2014/R/EEL e 154/2014/R/EEL, sono emerse 7 nuove imprese (SEA S.C.- ID 91, AZIENDA ELETTRICA STELVIO SOC. COOP – ID 506, AZIENDA ELETTRICA KALMTAL – ID 581, AZIENDA ELETTRICA DOBBIACO SPA – ID 640, AZIENDA ELETTRICA GANTERER S.A.S. – 1053, COOPERATIVA AZIENDA ELETTRICA RIDANNA – ID 2337, COMUNE DI SANTO STEFANO DI SESSANIO – ID 2674) che presentano valori dei parametri unitari superiori al doppio del valore medio nazionale.

RITENUTO OPPORTUNO:

- rinviare la determinazione delle tariffe di riferimento per l'anno 2015 per l'impresa E.U.M. SOC. COOP. PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE MOSO – ID 501, in attesa della risoluzione delle criticità individuate in relazione alla valorizzazione delle variabili di scala rilevanti ai fini delle determinazioni tariffarie;
- rinviare a successivo provvedimento l'eventuale determinazione dei parametri delle tariffe di riferimento di cui al comma 7.1 del TIT, per gli anni 2012-2015, per SOCIETA' COOPERATIVA ELETTRICA GOMION – ID 1533 e EUP – ID 3288, da adottarsi alla conclusione degli approfondimenti istruttori volti ad accertare il possesso dei requisiti per operare quali imprese di distribuzione di energia elettrica;
- coerentemente con quanto disposto con le deliberazioni 153/2014/R/EEL e 154/2014/R/EEL:
 - a) approvare le tariffe di riferimento di cui al comma 7.1 del TIT per l'anno 2015, qualora i parametri tariffari risultino non superiori al doppio del valore medio nazionale;
 - b) qualora i parametri tariffari risultino superiori al doppio del valore medio nazionale, approvare in via provvisoria le tariffe di riferimento di cui al comma 7.1 del TIT per l'anno 2015, prevedendo altresì una limitazione d'ufficio dei parametri al triplo del valore medio, salvo revisione in esito alla conclusione dell'indagine avviata con deliberazione 256/2014/E/COM;
- prevedere che le imprese SEA S.C.- ID 91, AZIENDA ELETTRICA STELVIO SOC. COOP – ID 506, AZIENDA ELETTRICA KALMTAL – ID 581, AZIENDA ELETTRICA DOBBIACO SPA – ID 640, AZIENDA ELETTRICA GANTERER S.A.S. – 1053, COOPERATIVA AZIENDA ELETTRICA RIDANNA – ID 2337, COMUNE DI SANTO STEFANO DI SESSANIO – ID 2674, i cui parametri unitari delle tariffe di riferimento ricadono nei casi di cui alla lettera b) del precedente punto, siano incluse nell'indagine conoscitiva avviata con la deliberazione 256/2014/E/COM;
- rinviare a successivo provvedimento l'eventuale riconoscimento della maggiore remunerazione di cui all'articolo 12 del TIT in relazione agli investimenti incentivati di cui ai commi 12.4 e 12.5 del TIT, nelle more della conclusione degli

- accertamenti riguardo all'effettiva sussistenza dei requisiti di ammissibilità alla maggiore remunerazione, previsti dal medesimo articolo 12 del TIT;
- ai fini della stima della variazione attesa della domanda utilizzare tassi differenziati per ciascuna impresa e per ciascuna tipologia contrattuale, facendo riferimento, a tal fine, ai più recenti dati di consuntivo relativi ai volumi di servizio erogato dichiarati dalle medesime imprese ai fini della perequazione generale;
 - provvedere alla determinazione delle tariffe di riferimento di cui al comma 7.2 del TIT per l'anno 2015;
 - ai fini dell'aggiornamento delle componenti $\rho_1^{ITA,s}(\text{cot})$ $\rho_3^{ITA,s}(\text{cot})$, procedere all'aggiornamento dei corrispettivi unitari a copertura dei costi di commercializzazione del servizio di distribuzione e del servizio di vendita calcolati per l'anno 2014

DELIBERA

Articolo 1

Approvazione delle tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione di cui ai commi 7.1 e 7.2 del TIT per l'anno 2015

- 1.1 Le Tabelle 2 e 3, allegate al presente provvedimento integrano, per l'anno 2015, le tabelle allegate al TIT .
- 1.2 La fissazione delle tariffe di riferimento di cui al comma 7.1 del TIT, relative all'anno 2015, per le imprese riportate nella Tabella A, allegata al presente provvedimento, è rinviata a successivo provvedimento.
- 1.3 Le tariffe di riferimento di cui al comma 1.1, per le imprese riportate nella Tabella B, allegata al presente provvedimento, sono approvate in via provvisoria fino a conclusione dell'indagine di cui alla deliberazione 256/2014/E/COM e, qualora risultino superiori al triplo del valor medio nazionale, sono limitate d'ufficio a tale valore triplo, salvo revisione in esito alla conclusione dell'indagine medesima.
- 1.4 L'indagine conoscitiva avviata con deliberazione 256/2014/E/COM è estesa alle imprese SEA S.C.- ID 91, AZIENDA ELETTRICA STELVIO SOC. COOP – ID 506, AZIENDA ELETTRICA KALMTAL – ID 581, AZIENDA ELETTRICA DOBBIACO SPA – ID 640, AZIENDA ELETTRICA GANTERER S.A.S. – 1053, COOPERATIVA AZIENDA ELETTRICA RIDANNA – ID 2337, COMUNE DI SANTO STEFANO DI SESSANIO – ID 2674, riportate nella Tabella B allegata al presente provvedimento.

Articolo 2

Disposizioni finali

- 2.1 E' rinviato a successivo provvedimento l'eventuale riconoscimento della maggiore remunerazione di cui all'articolo 12 del TIT, nelle more degli

accertamenti riguardo all'effettiva sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dal medesimo articolo 12.

- 2.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

2 aprile 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni